

Legge 33/2023 “PRESTAZIONE UNIVERSALE per le persone anziane non autosufficienti” - INDICAZIONI E PROPOSTE PER I DECRETI LEGISLATIVI

Nei decreti legislativi riferiti alla “**prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti**”, secondo quanto previsto dalla legge delega 33/2023 (articolo 5), devono essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi:

La prestazione:

- è introdotta in via sperimentale e progressiva. Essendo terreno delicatissimo, che tocca da vicino un diritto concretamente esigibile, l’indennità di accompagnamento, **deve essere oggetto di una graduale e cauta sperimentazione** (come prevede la legge 33/2023);
- è graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale (quindi va inserita nel Piano di Assistenza Individuale);
- è scelta dal soggetto beneficiario, e l’opzione è reversibile (la libertà di scelta deve essere effettiva e di semplice attuazione);
- quando fruita, assorbe, in tutto o in parte, l’indennità di accompagnamento (art. 1 legge 18/1980) e le ulteriori prestazioni (art. 1 comma 164 legge 234/2022)¹;
- è erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni (sopra citate).
- **I D.Lgs devono dunque garantire un miglioramento dell’attuale sistema**, incrementando il «valore economico e assistenziale» della prestazione universale rispetto alle prestazioni “assorbite” (indennità accompagnamento e per il sostegno al lavoro di cura *regolare*), **graduata sulla base dei diversi livelli di bisogno assistenziale delle persone che lo richiedono**. Perciò deve essere previsto un **finanziamento aggiuntivo connesso alla «prestazione universale»**, che prefiguri, nell’ambito dei finanziamenti per i LEPS della non autosufficienza, un Fondo di tipo universale.
- La prestazione universale deve gradualmente superare iniquità e **privilegiare la presa in carico della persona garantendo i servizi assistenziali socio-sanitari conformi a quanto**

¹ [Legge 234/2022 at.1 comma 164](#): “Gli ATS garantiscono l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L’offerta può essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. **Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura** svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale”.

previsto dal PAI e non solo trasferimenti monetari. Qualora la prestazione sia erogata sotto forma di trasferimento monetario questo è finalizzato alla copertura di costi per acquisire prestazioni assistenziali (scelte dalla persona e previste dal PAI).

- La disciplina prevista per la reversibilità dell'opzione deve assicurare alle persone una procedura di semplice e rapida attuazione.

Cosa prevede la Legge 33/2023 per la Prestazione universale

Art. 5 Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti

c. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, ... Decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Art.5 c.2 Principi e criteri direttivi (o obiettivi) di delega

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:

1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione, di una **prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale** ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;